



**Regolamento per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti del
Comune di Prato.**

- Allegato "S" al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

**Approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 241 del 18.07.2023**

INDICE

Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Presupposti per la concessione del patrocinio

Art. 4 Conflitto di interessi

Art. 5 Rapporto organico

Art. 6 Designazione del difensore e del consulente da parte dell'Ente

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 7 Tipologie di patrocinio

Art. 8 Domanda per l'ammissione al patrocinio legale

Art. 9 Istruttoria e competenza

Art.10 Ammissione al patrocinio legale

Art.11 Procedimento per il pagamento degli oneri difensivi

Art.12 Definizione di “conclusione favorevole del procedimento”

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 13 Entità del patrocinio legale

Art. 14 Modalità di pagamento

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del "patrocinio legale", definendo condizioni, presupposti e modalità di assunzione da parte del Comune di Prato degli oneri di difesa dei dipendenti dell'Ente stesso, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di contrattazione collettiva afferenti al PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI 16/11/2022, nonché sulla base delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica anche al PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI, ai sensi del relativo CCNL TRIENNIO 2016-2018 del 17/12/2020.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Principi generali

1. Il patrocinio legale viene concesso, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 59 della contrattazione collettiva afferente al PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 e all'art. 82 della contrattazione collettiva afferente al PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 del 17/12/2020, nonché alle condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli.
2. Il patrocinio concesso concerne ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari ed ai consulenti tecnici, a valere per tutti i gradi di giudizio.
3. La tutela legale opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi, escluso pertanto se promossa dall'Ente stesso.
4. Il patrocinio non opera nell'ipotesi di procedimento giudiziario promosso e/o azionato dal dipendente nei confronti di terzi, precisandosi che da tale fattispecie sono tuttavia esclusi i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa o di opposizione a decreto ingiuntivo, nei quali l'opponente è da considerarsi convenuto in senso sostanziale.
5. Il patrocinio legale non può essere concesso a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni, organi consultivi ed enti partecipati, né in favore di collaboratori esterni, tirocinanti, consulenti dell'Ente ovvero a tutti coloro che comunque non siano legati da un rapporto di lavoro-dipendente con l'Ente medesimo.

Art. 3

Presupposti per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio legale è subordinata alla verifica circa la sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti: a) diretta ed inequivocabile connessione dei fatti o atti contestati al dipendente all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio (RAPPORTO ORGANICO); b) assenza di conflitto di interesse con l'Ente (CONFLITTO DI INTERESSI); c) scelta da parte dell'Ente del difensore e del consulente o vaglio di gradimento dell'Ente qualora il dipendente intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso; d) tempestività dell'istanza di cui all'art.8.

2. La verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente deve essere svolta tramite apposita istruttoria di competenza del Servizio Avvocatura e, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interesse e all'esistenza del rapporto organico, sulla base dei criteri e secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli 4 e 5.

3. La scelta e la designazione del difensore e del consulente viene effettuata dal Servizio Avvocatura secondo i criteri e le indicazioni contenute nel successivo art. 6.

Art. 4

Conflitto di interessi

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione ed ai fatti noti al momento della presentazione della istanza di ammissione al patrocinio, esclusa quindi ogni valutazione prognostica circa l'esito del procedimento giudiziario oggetto della richiesta di patrocinio.

2. Si configura un conflitto di interessi allorché il dipendente abbia adottato un atto o posto in essere un comportamento trascurando o disattendendo il perseguimento dei fini pubblici dell'Ente ed, in ogni caso, quando la difesa dell'interessato non sia corrispondente alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del singolo caso concreto, possono essere indici sintomatici della sussistenza del conflitto di interessi i seguenti casi:

a) individuazione dell'Ente quale persona offesa del reato contestato al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio od in qualunque altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione;

b) costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale oggetto della richiesta di patrocinio;

c) quando il procedimento penale, civile o contabile sia azionato su istanza dell'Ente;

d) nel caso di procedimenti penali in cui si contestano reati contro la Pubblica Amministrazione;

e) nel caso di apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato per lo stesso fatto o atto contestato in sede giudiziaria.

Art. 5

Rapporto organico

1. In ordine alla presenza di un nesso causale tra le funzioni esercitate ed i fatti o gli atti giuridicamente rilevanti contestati, deve essere accertata la diretta connessione fra questi con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente.
2. Il patrocinio legale può essere concesso solo per atti o fatti posti in essere in nome e per conto dell'Ente per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e che siano dunque imputabili direttamente all'Amministrazione.
3. Non è concedibile il patrocinio legale per la tutela di interessi esclusivi e personali del solo dipendente.

Art. 6

Designazione del difensore e del consulente da parte dell'Ente

1. La designazione del difensore e, se necessario, del consulente da assegnare al dipendente, ai sensi degli articoli 59 CCNL 16/11/2022 e 82 CCNL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 del 17/12/2020 I comma, avverrà con la medesima determinazione dell'Avvocatura dell'Ente di concessione del patrocinio legale al dipendente che ne abbia fatto espressa richiesta .
2. All'individuazione del legale da assegnare al dipendente, l'Avvocatura dell'Ente provvede tramite estrazione a sorte fra i nominativi inseriti nell'apposito elenco, suddiviso in sezioni di specializzazioni e per foro territoriale di competenza, depositato presso l'Avvocatura dell'Ente, precisando che il professionista estratto sarà escluso poi da ogni eventuale ulteriore sorteggio che si rendesse necessario per la concessione del patrocinio per i successivi 3 anni dalla designazione.
3. All'individuazione del consulente da assegnare al dipendente, l'Avvocatura dell'Ente provvede scegliendo il professionista reputato più idoneo in ragione delle peculiarità e della specialità della materia oggetto di consulenza.

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 7

Tipologie di patrocinio

1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di un dipendente dell'Ente, si possono verificare due diverse ipotesi:
 - A) assunzione diretta degli oneri difensivi: l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente, assume ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere lo stesso da un legale, con l'eventuale ausilio di un

consulente, prescelti dall'Ente stesso (art.59 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 e 82 CCNL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 del 17/12/2020 – I comma);

B) assunzione indiretta degli oneri difensivi: qualora il dipendente intenda nominare un legale o un consulente tecnico di propria fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente, il quale quindi assumerà gli oneri difensivi solo in caso di conclusione definitiva e favorevole (nei termini di cui al successivo all'art. 12) del procedimento. Tale ipotesi si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale (Art. 59 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 e 82 CCNL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 del 17/12/2020 – II comma).

2. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza richiedere il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ipotesi, anche ove vi sia la definitiva conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri difensivi restano sempre ed interamente ad esclusivo carico del dipendente.

Art.8

Domanda per l'ammissione al patrocinio legale

1. Il dipendente, ove intenda avvalersi della tutela legale, deve inoltrare al Servizio Avvocatura dell'Ente istanza di ammissione al "patrocinio legale", utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente entro il termine perentorio, e quindi a pena di decadenza, di 30 giorni dalla notifica del primo atto che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile a suo carico. All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi.

2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di decadenza:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio con indicazione dell'atto da cui promana il giudizio e di ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;

b) la scelta tra una delle due opzioni indicate dall'art. 7 e quindi l'ipotesi di assunzione diretta o indiretta degli oneri difensivi, indicando in tale ultimo caso il legale di fiducia (e l'eventuale consulente), con riferimento al quale viene richiesto un vaglio di gradimento all'Ente;

c) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 DPR n. 445/2000, di non aver stipulato polizze assicurative per la tutela legale che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. In tale ultimo caso, l'istante dovrà rendere dichiarazione di impegno a restituire

l'importo ricevuto dall'Ente allo stesso titolo, qualora percepisse un rimborso delle spese legali e/o peritali dall'Assicurazione;

d) la dichiarazione dell'istante di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne il contenuto con particolare riguardo agli articoli di cui al TITOLO III, intitolato "Condizioni economiche".

3. L'adempimento di cui sopra costituisce un onere esclusivo del dipendente e la mancata effettuazione dello stesso impedirà quindi al medesimo di avvalersi dell'istituto del patrocinio legale.

Art. 9

Istruttoria e competenza

1. Ricevuta l'istanza di cui al precedente articolo, il Servizio Avvocatura dell'Ente svolge l'istruttoria e, anche acquisendo ogni valida informazione da terzi o dai Servizi dell'Ente ove ritenuto necessario, verifica la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 3 per la concessione del patrocinio.

2. La concessione o il diniego del patrocinio legale sono decisi, entro il termine indicativo di 30 giorni dalla presentazione della istanza, con determina dirigenziale del Servizio Avvocatura, contenente altresì, nel caso in cui il dipendente abbia optato per l'assunzione diretta degli oneri difensivi di cui all'articolo 7 comma 1 lett. A), la designazione del legale, nonché dell'eventuale consulente prescelto dall'Ente in suo ausilio; mentre nell'ipotesi di assunzione indiretta degli oneri difensivi di cui all'art. 7 comma 1 lett. B), la medesima determinazione conterrà una valutazione di comune gradimento del difensore di fiducia, e dell'eventuale consulente, indicati dal dipendente.

Art. 10

Ammissione al patrocinio legale

1. L'Ente dispone la concessione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:

a) valutazione ex ante di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente regolamento:
tale ipotesi ricorre ove l'Ente, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, conceda il patrocinio.

b) valutazione ex post di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente regolamento:
tale ipotesi ricorre ove l'Ente, solo successivamente alla conclusione favorevole del procedimento giudiziario che ha riguardato il dipendente, compia, su espressa istanza del medesimo, una rivalutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del patrocinio, con particolare riguardo al requisito dell'assenza di conflitto di interessi nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto.

È sempre tuttavia necessario, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato, sin dall'inizio, l'apertura del procedimento nei propri confronti, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente regolamento. In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento di diniego dell'istanza di patrocinio legale non è di per sé preclusivo per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, risultando tuttavia necessaria, accertata *ex post* la sussistenza dei presupposti, l'adozione di un nuovo apposito atto di concessione della tutela legale.

Art. 11

Procedimento per il pagamento degli oneri difensivi

1. A conclusione favorevole del procedimento giudiziario a carico del dipendente, il pagamento degli oneri difensivi avviene su istanza espressa dell'interessato al Servizio Avvocatura dell'Ente, redatta secondo l'apposito modello predisposto dall'Ente e recante in allegato la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento favorevole al dipendente per i fatti o gli atti contestatigli;

b) parcella analitica quietanzata dall'Avvocato e parcella analitica quietanzata dell'eventuale perito o consulente tecnico di parte incaricato, con relativa attestazione di congruità da parte del competente Ordine professionale;

c) in alternativa al punto b), parcella analitica del difensore e parcella analitica dell'eventuale consulente tecnico di parte incaricato, con relativa attestazione di congruità da parte del competente Ordine professionale, con liberatoria del dipendente al pagamento diretto in favore all'avvocato/perito di parte;

d) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o altri soggetti. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

e) dichiarazione di essere consapevole ed a conoscenza del fatto che, in caso di sentenza definitiva sfavorevole, anche in riforma di precedenti pronunce favorevoli, l'Ente provvederà a ripetere nei suoi confronti tutti gli oneri difensivi precedentemente corrisposti per il patrocinio legale.

2. Nel solo caso di assunzione diretta degli oneri di cui all'art. 7, comma 1, lettera A) del presente regolamento, l'Ente è tenuto, ove richiesto dal dipendente, al pagamento di acconti sul saldo, salva in ogni caso l'attestazione di congruità da parte del competente Ordine professionale, del compenso dovuto, anche per i singoli acconti, al difensore.

3. Il riconoscimento o diniego del rimborso è emesso con determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura, previa verifica della sussistenza dei richiamati presupposti di cui all'articolo 3 ed avendo riguardo alla definizione di "conclusione favorevole del procedimento" contenuta nel successivo articolo 12.

4. Il pagamento degli oneri difensivi viene effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

Art. 12

Definizione di “conclusione favorevole del procedimento”

1. Ai fini del pagamento degli oneri difensivi si intende per “*conclusione favorevole del procedimento*”, in materia penale, la fattispecie in cui intervenga:

- a) provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato;
- b) sentenza di assoluzione piena con le formule di cui all’art. 530 c.p.p..

Non danno titolo al pagamento degli oneri difensivi le pronunce di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, patteggiamento), ovvero tutti i casi di estinzione del reato per oblazione, messa alla prova e prescrizione, escluse in tale ultima ipotesi, le sentenze di estinzione del reato per prescrizione rese nel secondo grado di giudizio, a fronte di una pronuncia di assoluzione piena in primo grado, le quali danno pertanto diritto al rimborso.

2. In materia civile si ha conclusione favorevole del contenzioso allorché il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

3. In materia contabile si intende concluso favorevolmente il procedimento in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa del dipendente in violazione dei suoi obblighi di servizio e dei doveri d’ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 13

Entità del patrocinio legale

1. L’entità degli oneri difensivi e di quelli peritali non può superare i parametri ministeriali medi vigenti, propri di ciascuno scaglione di riferimento.

2. Gli oneri difensivi e quelli peritali sono di regola limitati a quelli necessari per il pagamento di un solo difensore ed un solo consulente di parte, quest’ultimo ove necessario, potendo tuttavia l’Ente valutare, in ragione della complessità del giudizio e della specialità delle materie trattate, e previa richiesta espressa dell’interessato, di concederli per un ulteriore difensore e/o consulente.

3. In ogni caso, ai fini della liquidazione degli oneri difensivi e peritali, è sempre necessaria l’attestazione di congruità del competente Ordine Professionale.

Art. 14

Modalità di pagamento

1. Con la determinazione di riconoscimento del pagamento degli oneri difensivi, l’Ente provvede a impegnare le somme in misura e per l’ammontare stabilito dal precedente art.13.

2. Una identica determinazione di riconoscimento del pagamento dovrà essere richiesta da parte del dipendente per il pagamento degli eventuali acconti sul saldo di cui all'articolo 11 comma 2.

3. La successiva liquidazione delle somme viene effettuata nei tempi di legge e secondo le modalità indicate dal precedente art. 11.

3. In caso di sentenza definitiva sfavorevole, anche in riforma di precedenti pronunce favorevoli, l'Ente provvederà a ripetere nei confronti del dipendente tutti gli oneri difensivi precedentemente corrisposti per il patrocinio legale.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze di patrocinio pervenute all'Ente successivamente all'entrata in vigore dello stesso .

2. Ad esclusione degli articoli 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 13 commi 1 e 2, il presente regolamento si applica anche ai patrocini già concessi ed attualmente ancora in corso.